



**CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA  
CARTOGRAFIA, IL PAESAGGIO, L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI**

Tra

**l'Associazione Italiana Insegnati di Geografia (AIIG)**, CF. 80030440327 con sede a Roma, c/o Società Geografica Italiana onlus, via della navicella, 12, rappresentata dal Presidente nazionale e rappresentante legale Riccardo Morri, nato a Roma il 22/01/1973, il quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, e che risulta legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti dal Consiglio Centrale in applicazione dello Statuto dell'Associazione

e

**Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Gallerie Estensi**, C.F. 94180300363, con sede a Modena, Largo Porta Sant'Agostino 337 (di seguito "Gallerie Estensi"), rappresentate dalla Direttrice dott.ssa Martina Bagnoli, nata a Bolzano il 16/07/1964, la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse delle Gallerie Estensi, e che risulta legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lei conferiti dal Decreto del Direttore

Generale Musei dell'8.08.2019 n°993, registrato alla Corte dei conti in data 03/10/2019 al n° 1 – 3063, domiciliata per la carica presso la sede delle Gallerie Estensi.

e congiuntamente costituenti “le Parti”,  
allo scopo di realizzare progetti congiunti di formazione dedicati alla cartografia antica.

### **Convengono quanto segue**

#### **Art. 1 - Oggetto**

AIIG e Gallerie Estensi concordano sull'utilità e sull'importanza di stabilire rapporti di cooperazione al fine di promuovere l'aggiornamento scientifico e didattico degli insegnanti di discipline geografiche e i rapporti con le altre materie. Di affermare e consolidare i legami tra AIIG e GE e di contribuire alla valorizzazione dei patrimoni museali mediante progetti finalizzati ad ampliare l'accessibilità alle collezioni cartografiche rendendole parte di percorsi didattici dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. La presente convenzione costituisce l'inizio di una collaborazione che potrà concretizzarsi nel campo della formazione dei docenti e nello sviluppo di percorsi didattici che utilizzino il patrimonio culturale del museo per diffondere l'apprendimento della geografia in chiave multidisciplinare.

#### Art. 2

Entrambi i Soggetti contribuiscono, attraverso la propria rete di scuole e insegnanti, a formulare proposte di interventi di formazione per i docenti nell'ambito dell'Educazione alla Cittadinanza e della formazione finalizzata alla conoscenza, valorizzazione e fruizione del patrimonio materiale e immateriale organizzando visite didattiche, tirocini, corsi di formazione e stage.

#### Art. 3

Gallerie Estensi e AIIG mettono a disposizione collezioni digitali, riviste e pubblicazioni per arricchire un patrimonio comune di documentazione.

#### Art. 4

Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, come ad esempio la realizzazione di percorsi digitali commerciabili. Tali attività saranno regolate da specifici accordi scritti.

#### Art. 5 - Oneri finanziari

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, AIIG e GE si impegnano a reperire i mezzi necessari, nei limiti ed in ossequio alle normative vigenti. L'onere della spesa, identificata di comune accordo, ove non sia oggetto di apposito contratto oppure non esista apposito fondo anche di altra provenienza (Ministeri centrali, Istituzioni sovranazionali, enti nazionali pubblici

e privati, etc.) graverà, ciascuno per la sua parte, sulle singole strutture direttamente coinvolte nell'iniziativa laddove ne sussistano le condizioni.

#### Art. 7 - Regime dei risultati della collaborazione – diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a inserire nei progetti nati dalla collaborazione, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e attenendosi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale. Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e fare uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra parte e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti.

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, il brevetto o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. L'eventuale brevetto di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti.

#### Art. 8 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

#### Art. 9- Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca di AIIG e, delle Gallerie Estensi.

Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture delle altre parti.

Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

#### Art. 10

La durata del presente accordo è fissata in 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà rinnovata per un pari periodo per un massimo di cinque volte, salvo quanto previsto dal successivo art. 11

#### Art. 11

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:

[mbac-ga-esten@beniculturali.it](mailto:mbac-ga-esten@beniculturali.it) o [aiig@legalmail.it](mailto:aiig@legalmail.it).

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo scritto che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

#### Art. 12

L'utilizzo del nome e del marchio delle Parti non è consentito per scopi diversi da quelli previsti dal Protocollo d'Intesa, ad eccezione dei casi in cui vi sia una preventiva approvazione scritta dalle Parti

#### Art. 13

Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione al Protocollo d'Intesa, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Modena quale foro competente ed esclusivo

Per Gallerie Estensi

Per l'AIIG

Il Direttore  
Martina Bagnoli

Il Presidente nazionale  
Riccardo Morri

Data 17 febbraio 2021

